



Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 23/04/2024

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI E IGIENE URBANA. MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO. AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO PER IL BIENNIO 2024/2025. LIMITE ALLA CRESCITA DELLA PRESSIONE TARIFFARIA.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventitre del mese di Aprile alle ore 21:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente Zullo Fulvio il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Affaitati Annachiara.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	GIUDICI MARCO	X		10	GIUDICI ALESSANDRO FRANCESCO	X	
2	ZULLO FULVIO	X		11	MARTIGNONI GIULIA	X	
3	IAIA VINCENZO	X		12	GALLI VALTER FRANCESCO		X
4	ROSSETTI FRANCESCA		X	13	MAIOCCHI LORENZO SILVIO	X	
5	BISCALDI VIVIANA	X		14	PACINO SILVESTRO		X
6	VIGANO' LUCIANO	X		15	FILIPPINI EMILIO	X	
7	SAPUPPO ELISA	X		16	PERSIANO ANTONIO		X
8	AGOSTINI ALESSANDRA	X		17	GALLO MARA		X
9	SUNIL ANTHONY	X					

Il Segretario generale dà atto che la seduta, secondo quanto disposto dal Regolamento del Consiglio comunale, si svolge in modalità mista, essendo collegati in videoconferenza i Consiglieri Vincenzo Iaia e Giulia Martignoni e che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa dai predetti componenti nonché l'identità e la volontà espressa dai componenti presenti presso la sede comunale.

Sono altresì presenti gli assessori: Mirea Gullia, Sebastiano Caruso, Daniele Rosara e, collegati in videoconferenza, gli assessori Cinzia Banfi e Giorgio Turconi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI E IGIENE URBANA. MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO. AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO PER IL BIENNIO 2024/2025. LIMITE ALLA CRESCITA DELLA PRESSIONE TARIFFARIA.

Rispetto all'appello iniziale risulta presente il consigliere Mara Gallo, per cui i presenti sono 13.

Alle ore 22.29 il Presidente introduce l'argomento.

L'assessore Rosara illustra la proposta.

Segue dibattito, come riportato in separato atto ... *omissis*... nel corso del quale intervengono i consiglieri Maiocchi, Martignoni e l'assessore Rosara.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in applicazione dell'art. 1, comma 668, della Legge 127 dicembre 2013, n. 147, il Comune di Caronno Pertusella, per la copertura dei costi del servizio rifiuti e igiene urbana, ha introdotto dall'esercizio 2016 la tariffa corrispettiva di natura patrimoniale, la cui applicazione è disciplinata, sull'intero territorio comunale, da apposito Regolamento approvato in sede consiliare;
- a tal fine l'Ente si è dotato di un sistema di rilevazione puntuale dei conferimenti della frazione residua indifferenziata mediante appositi sacchi – di diversa capacità – dotati di apposito Rfid che consente l'associazione fra singolo conferimento e utente del servizio che lo ha conferito;
- il Comune di Caronno Pertusella:
 - a) è dotato di centro comunale attrezzato per la raccolta differenziata, con accesso controllato e riservato agli utenti del servizio. L'accesso e l'utilizzo del centro comunale attrezzato per la raccolta differenziata sono disciplinati da apposito Regolamento approvato in sede consiliare;
 - b) in adiacenza al centro comunale attrezzato per la raccolta differenziata è stato completato, nel corso dell'annualità 2020, l'ampliamento della c.d. "Isola del riuso". L'intervento è stato finanziato con specifica contribuzione finalizzata di Regione Lombardia: l'infrastruttura è concepita per la raccolta, sistemazione e catalogazione del c.d. "rifiuto non rifiuto", ovvero oggetti per i quali il proprietario ha dismesso l'uso che, tuttavia, possono essere di interesse e riutilizzati da altri soggetti. Il tutto nella logica di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti e favorire il riuso delle cose, prolungando, conseguentemente, il relativo ciclo di vita. Il funzionamento della considerata infrastruttura è assicurato mediante l'attività svolta da volontari;
- il servizio di raccolta, asporto e trasporto dei rifiuti, sull'intero territorio comunale, è gestito mediante appalto di servizio affidato a Econord S.p.A., P.IVA 01368180129, Via Giulio Giordani n. 35, 21100 Varese ("gestore esterno", provvedimento di aggiudicazione dell'appalto: determinazione n. 10 del 14.01.2021 del funzionario responsabile del Settore patrimonio, infrastrutture e igiene urbana);
- il vigente contratto di appalto del servizio di raccolta, asporto e trasporto dei rifiuti ha durata quinquennale (dal 01.02.2021 al 31.01.2026);

- il richiamato contratto di appalto disciplina, altresì, gli oneri a carico all'appaltatore [gestore esterno] per:
 - a) servizi relativi allo spazzamento e al lavaggio delle strade,
 - b) servizi relativi alla pulizia dell'area mercato,
 - c) servizi relativi allo svuotamento dei cestini portarifiuti,
 - d) servizi relativi alla guardiania del centro comunale per la raccolta differenziata,
 - e) servizi relativi alla pulizia dei parchi comunali;
- in esito all'offerta formulata dall'aggiudicatario in sede di gara, il nuovo appalto quinquennale comporta, a carico del bilancio comunale, un costo complessivo base, netto IVA, di € 6.463.465,00 (canone contrattuale base per i servizi appaltati €/anno 1.292.693,00). Il canone contrattuale annuale è soggetto ad aggiornamento, mediante indicizzazione contrattualmente disciplinata;
- in discontinuità con la precedente modalità organizzativa del servizio rifiuti e igiene urbana, il Comune non gestisce più in economia, con proprie unità di personale, alcuna attività correlata alla pulizia delle strade, allo svuotamento dei cestini portarifiuti, alla pulizia dei parchi comunali: tali attività sono state interamente esternalizzate ed incluse nell'appalto quinquennale. I relativi costi di gestione sono inclusi nel canone contrattuale determinato in esito all'offerta formulata in sede di gara dall'aggiudicatario del servizio di raccolta, asporto e trasporto dei rifiuti;
- l'articolo 7 del capitolato d'oneri che disciplina i servizi oggetto di appalto – accettato e sottoscritto in sede di gara dall'aggiudicatario (Econord S.p.A.) – prevede a carico del gestore esterno del servizio lo smaltimento e/o avvio al riciclo delle seguenti frazioni dei rifiuti conferiti al servizio pubblico:
 - a) carta e cartone,
 - b) multimateriale (imballaggi in plastica, lattine, banda stagnata),
 - c) vetro,
 - d) metallo,
 - e) RAEE,
 - f) pile e batterie,
 - g) farmaci/siringhe,
 - h) polistirolo/plastica dura,
 - i) olii vegetali,
 - j) olii minerali,
 - k) prodotti etichettati T/F, vernici, solventi e colle,
 - l) accumulatori al piombo,
 - m) contenitori a pressione (aerosol, spray e simili),
 - n) cartucce toner,
 - o) inerti,
 - p) rifiuti cimiteriali (CER 17 04 04) e rifiuti cimiteriali (CER 18 01 03).
- l'art. 8 del richiamato capitolato d'oneri prevede che i ricavi derivanti dalla vendita delle frazioni commercializzabili dei rifiuti di cui all'elenco sopra riportato sono, contrattualmente, di competenza del gestore esterno: sono stabiliti a corpo, in via forfettaria presuntiva e per l'intera durata quinquennale del rapporto contrattuale, in complessivi €/anno 220.000,00 (netto IVA);
- il considerato importo forfettario è determinato al lordo di ogni costo di accesso agli impianti di trattamento/recupero/smaltimento. L'appaltatore, pertanto, si accolla, contrattualmente, ogni rischio connesso a possibili oscillazioni dei prezzi unitari di vendita e dei costi di accesso agli impianti;

- l'importo forfettario dei presunti ricavi del gestore esterno, come sopra determinato, è portato in detrazione, in ratei costanti mensili, dal canone contrattuale per i servizi appaltati, come determinato per effetto dell'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara: il costo dei servizi oggetto di appalto, pertanto, incide sul bilancio comunale al netto dei ricavi presuntivi dell'appaltatore derivanti dalla vendita delle frazioni di rifiuto commercializzabili, forfettariamente predeterminati;
- l'art. 7 del richiamato capitolato d'oneri, per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto a carico del gestore esterno che non generano ricavi (in quanto non commercializzabili), prevede una maggiorazione forfettaria fissa in misura di complessivi €/anno 91.500,00 sul prezzo dei servizi appaltati offerto dall'aggiudicatario in sede di gara: tale maggiorazione è determinata a corpo, in via forfettaria presuntiva e per l'intera durata quinquennale del rapporto contrattuale;
- l'importo della considerata maggiorazione forfettaria è portato in aumento, in ratei costanti mensili, sul prezzo dei servizi appaltati, come offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Il gestore esterno, pertanto, si accolla ogni conseguente rischio connesso alle oscillazioni dei costi unitari di smaltimento e/o avvio al recupero delle frazioni di rifiuto non commercializzabili: nessun altro onere a carico del Comune può essere preteso dall'appaltatore per gli smaltimenti delle frazioni di rifiuto elencati nell'art. 7 del capitolato d'oneri che disciplina il servizio di raccolta, asporto e trasporto dei rifiuti;
- al Comune è riservato il diritto di verificare, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, che la raccolta differenziata e la separazione dei rifiuti sia effettuata e controllata con efficienza ed efficacia dall'appaltatore. Qualora, per negligenza degli operatori del gestore esterno, dovessero essere avviati negli impianti di smaltimento rifiuti recuperabili/riciclabili facilmente separabili, con conseguente effetto pregiudizievole sul livello di differenziazione del rifiuto complessivamente conferito al servizio pubblico e smaltito, il Comune si riserva di applicare le sanzioni espressamente previste in capitolato;
- il Comune provvede ad individuare gli impianti per lo smaltimento/avvio al riciclo delle seguenti frazioni di rifiuto:
 - a) rifiuto indifferenziato residuo,
 - b) frazione umida (rifiuti biodegradabili),
 - c) rifiuti ingombranti,
 - d) terre di spazzamento strade,
 - e) legno trattato,
 - f) scarti vegetali,
 - g) pneumatici;
- i relativi oneri di smaltimento, esclusi dal canone contrattuale annuo per i servizi appaltati al gestore esterno, restano direttamente e separatamente a carico del bilancio comunale;
- per le frazioni di rifiuto sopra elencate il Comune deve comunicare all'aggiudicatario del servizio di raccolta, asporto e trasporto dei rifiuti (gestore esterno), gli impianti di destino per singola tipologia di rifiuto, come individuati a seguito di relativa procedura di gara;
- tutti gli oneri di trasporto agli impianti di destino sono a carico del gestore esterno ed inclusi nel canone contrattuale annuo, omnicomprendivo, dal medesimo offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio di raccolta, asporto e trasporto dei rifiuti (gestore esterno). Per le tipologie di rifiuto sopra elencate, i soggetti smaltitori sono individuati con procedure di gara gestite direttamente dalla struttura operativa del Comune o per il tramite della CUC del Saronnese (Centrale Unica di Committenza);
- il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti conferiti – per tutte le tipologie di rifiuto conferito al servizio pubblico – avviene presso impianti autorizzati, siano essi individuati direttamente dal gestore esterno ai sensi dell'art. 7 del capitolato d'oneri che disciplina i servizi appaltati, siano

essi individuati dal Comune per le frazioni di rifiuto il cui smaltimento è a diretto carico del Comune;

- il livello di differenziazione del rifiuto conferito al servizio pubblico si attesta a 86% del volume totale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico (dato do rendiconto 2022), indice di differenziazione dei rifiuti conferiti significativamente elevato, che nella matrice ARERA relativa alla valutazione sulla differenziazione dei rifiuti colloca il Comune sotto la voce “soddisfacente”, sia rispetto alla “valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti” (parametro γ_1 del “tool” di calcolo del modello MTR2), sia rispetto alla “valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo” (parametro γ_2 del “tool” di calcolo del modello MTR2);
- il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, sull’intero territorio comunale, è svolto dal gestore esterno con le cadenze e secondo i percorsi definiti nel capitolato di gara. Il prezzo del considerato servizio è incluso nel canone annuale, omnicomprendivo, dell’appalto quinquennale dei servizi di raccolta, asporto e trasporto dei rifiuti, come determinato per effetto dell’offerta formulata in sede di gara dal gestore esterno;
- è attivo un sistema di georeferenziazione dei mezzi utilizzati dal gestore esterno per l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade, che, tramite accesso autorizzato ad apposito applicativo, consente anche al Comune il puntuale riscontro, in tempo reale:
 - a) dei mezzi effettivamente operativi sul campo,
 - b) del loro posizionamento,
 - c) degli itinerari percorsi;
- analogo sistema di georeferenziazione dei mezzi utilizzati dal gestore esterno è attivo, altresì, per il riscontro, in tempo reale. degli itinerari percorsi dai mezzi impiegati per il servizio di raccolta itinerante della frazione residua indifferenziata (sacco con Rfid) e delle frazioni differenziate per le quali è contrattualmente prevista e disciplinata la raccolta itinerante porta a porta;
- alla struttura operativa del Comune è rimessa la competenza in ordine ai controlli per la corretta esecuzione dei tutti servizi oggetto di appalto;
- il Comune ha individuato, nella propria struttura operativa, uno specifico ufficio competente per la gestione dei rapporti con il gestore esterno (Ufficio igiene urbana), anche per eventuali segnalazioni e lamentele degli utenti del servizio. All’ufficio è assegnata in forma stabile e continuativa n. 1 unità lavorativa con profilo di istruttore;
- il coordinamento complessivo dei rapporti con il gestore esterno è curato dal funzionario tecnico responsabile del Settore patrimonio, infrastrutture e igiene urbana;
- la struttura operativa del Settore patrimonio, infrastrutture e igiene urbana, inoltre, cura la predisposizione dei capitolati di gara e le conseguenti procedure di gara per l’individuazione dei soggetti affidatari dello smaltimento/avvio al recupero per le seguenti frazioni di rifiuto conferito pubblico: rifiuto indifferenziato residuo, rifiuto biodegradabile (frazione umida), ingombranti, terre di spazzamento strade, legno trattato, scarti vegetali, pneumatici;
- il Comune ha attivato, altresì, un servizio sul territorio per il controllo sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e per la repressione di episodi di abbandono dei rifiuti: stata istituita, al riguardo, la figura di collaboratore “ecoausiliario” (area contrattuale degli operatori esperti), organicamente incardinato nella struttura operativa del Settore Polizia Locale e protezione civile;
- per il tramite del proprio personale assegnato alla struttura operativa del Settore programmazione, finanze e tributi, il Comune, inoltre, cura direttamente:
 - a) la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti e igiene urbana dell’Ente territorialmente competente;

- b) l'istruttoria dei provvedimenti deliberativi conseguenti, ivi compresi i provvedimenti approvativi del quadro tariffario di riferimento;
 - c) la gestione dell'anagrafica degli utenti del servizio (utenze domestiche ed utenze non domestiche, cessazioni e nuove iscrizioni al servizio ecc...),
 - d) l'elaborazione e l'emissione delle fatture TARIP in formato digitale,
 - e) la gestione e contabilizzazione delle conseguenti transazioni finanziarie,
 - f) l'emissione di note di credito correttive degli importi fatturati a seguito di riscontri di eventuali possibili errori di fatturazione, anche a seguito di segnalazione da parte dell'utente interessato,
 - g) la gestione complessiva dei rapporti con l'utenza del servizio per tutti gli aspetti di natura amministrativa, finanziaria e contabile;
 - h) l'attività accertativa per omesse iscrizioni all'anagrafe degli utenti del servizio, con emissione, in esito agli accertamenti svolti, di provvedimenti esecutivi per il recupero delle somme dovute a titolo TARIP;
 - i) la gestione dei solleciti per le fatture TARIP non pagate e la gestione di eventuali piani di pagamento rateali concordati con l'utente debitore, in conformità al Regolamento comunale di riferimento;
 - j) il monitoraggio costante delle condizioni di equilibrio economico della gestione del servizio rifiuti e igiene urbana e la relativa rendicontazione di fine esercizio, con evidenza del risultato economico della gestione;
- per le utenze domestiche viene recapitata al domicilio copia cartacea di cortesia della fattura TARIP, integrata con nota illustrativa del quadro tariffario di riferimento e con altri elementi utili;
 - presso la Sede comunale è attivo lo sportello fisico per gli utenti del servizio rifiuti e igiene urbana, con orari di accesso pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente (Amministrazione Trasparente);
 - per il recupero di somme a credito a titolo TARIP, la struttura operativa del Comune si avvale anche di soggetto esterno abilitato ex lege all'esercizio della riscossione coattiva, individuato mediante procedura pubblica.

PREMESSO, altresì, che:

- con deliberazione consiliare n. 22 del 24.5.2022, assunta con parere favorevole dell'Organo di revisione ed esecutiva, è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti e igiene urbana (PEF TARIP) per il periodo 2022/2025 (secondo quadriennio regolatorio di ARERA), elaborato in conformità al modello MTR2 di ARERA (modello dei c.d. "costi efficienti") con l'apposito "tool" di calcolo;
- il PEF TARIP approvato con la richiamata deliberazione consiliare n. 22/2022 definisce il limite alla crescita della pressione tariffaria per ciascuna annualità del quadriennio 2022/2025, mediante proiezione e rielaborazione dei costi storici 2020 e 2021;
- per il secondo biennio (annualità 2024 e 2025) del secondo quadriennio regolatorio (periodo 2022/2025) è possibile aggiornare il PEF TARIP già approvato per il quadriennio regolatorio 2022/2025, con conseguente ridefinizione dei limiti alla crescita della pressione tariffaria per le annualità 2024 (proiezione e rielaborazione costi 2022) e 2025 (proiezione e rielaborazione costi 2023), con contestuale recepimento degli effetti prodotti dal processo inflazionistico intercorso, sia pure solo nei limiti consentiti dalle tabelle di riferimento allegate al "tool" di calcolo per l'aggiornamento del PEF 2024-2025;

VISTI:

- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF, ad oggetto “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”, con la quale sono state definite nuove regole e procedure per l’aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari relativi alla gestione dei rifiuti preordinato alla rideterminazione del limite della pressione tariffaria per le annualità 2024 e 2025;
- lo schema del “tool” di calcolo del modello MTR2 per l’aggiornamento 2024/2025 del PEF dei rifiuti, con rideterminazione del limite alla crescita della pressione tariffaria per il secondo biennio (annualità 2024 e annualità 2025) del secondo quadriennio regolatorio di ARERA (quadriennio 2022/2025);

CONSIDERATO che:

- per il biennio 2024/2025 non sono previste modifiche significative nel modello organizzativo del servizio rifiuti e igiene urbana, tali da giustificare motivate istanze di deroga al rispetto dei vincoli alla crescita della pressione tariffaria resi, in output, dal “tool” di calcolo del modello MTR2 di ARERA in sede di aggiornamento del PEF TARIP per gli anni 2024 e 2025;
- il gestore esterno (Econord S.p.A.) ha trasmesso il PEF “grezzo” di propria competenza, relativo alle attività svolte, in forza di appalto di servizio, nell’ambito tariffario del Comune di Caronno Pertusella;
- il PEF “grezzo” trasmesso dal gestore esterno è corredato dalla “Relazione di accompagnamento” redatta, per la parte di competenza, in conformità al modello previsto da ARERA, compilata, in particolare, per i capitoli 2 (Descrizione dei servizi forniti) e 3 (Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario);
- il gestore esterno (Econord S.p.A.) ha trasmesso, altresì, l’attestazione di veridicità, sottoscritta dal legale rappresentante, dei dati di input inseriti nel proprio PEF “grezzo”;
- l’ente ha conseguito un significativo indice di differenziazione del rifiuto conferito al servizio pubblico, come già sopra argomentato (dato fisico di rendiconto anno 2022), e, conseguentemente, nella matrice di ARERA sul livello di differenziazione del rifiuto conferito si colloca in corrispondenza della voce “soddisfacente”, sia per la “valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti” (parametro γ_1 del “tool” di calcolo del modello MTR2), sia per la “valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo” (parametro γ_2 del “tool” di calcolo del modello MTR2”);
- in relazione al posizionamento del Comune nella richiamata matrice di ARERA sul livello di differenziazione del rifiuto conferito, nel “tool” di calcolo per l’aggiornamento del PEF TARIP 2024/2025:
 - a) il parametro γ_1 viene valorizzato -0,1 per l’anno 2024 (valore intermedio, intervallo consentito per la posizione occupata in matrice $-0,2 < \gamma_1 \leq 0$) e -0,1 per l’anno 2025 (valore intermedio, intervallo consentito per la posizione occupata in matrice $-0,2 < \gamma_1 \leq 0$);
 - b) il parametro γ_2 viene valorizzato -0,1 per l’anno 2024 (valore intermedio, intervallo consentito per la posizione occupata in matrice $-0,15 < \gamma_2 \leq 0$) e -0,1 per l’anno 2025 (valore intermedio, intervallo consentito per la posizione occupata in matrice $-0,15 < \gamma_2 \leq 0$);
- nella matrice di ARERA sul livello della qualità del servizio il Comune si posiziona nello schema 3 “Miglioramento dei livelli di qualità”, con margini alla crescita della pressione tariffaria per migliorare la qualità del servizio valorizzati, nel “tool” di calcolo MTR2, in misura dell’1,00% nel 2024 (parametro $QL_a = 1,00\%$, valore massimo consentito per la posizione occupata 4,00%) e in misura dell’1,00% nel 2025 (parametro $QL_a = 1,00\%$, valore massimo consentito per la posizione occupata 4,00%);

- sui dati di rendiconto 2022 (base di calcolo per la proiezione del limite alla crescita della pressione tariffaria per l'anno 2024) il valore unitario (per unità di rifiuto conferito) dei costi complessivamente posti a carico degli utenti del servizio è pari a €/cent 25,22 al Kg (parametro Cueff del "tool" di calcolo MTR2 di ARERA), determinato dal rapporto fra i costi complessivi posti a carico degli utenti pari a € 1.904.411,00 e il volume complessivo dei rifiuti conferiti pari a 7.552 quintali;
- per l'anno 2022, il valore unitario (per unità di rifiuto conferito) dei costi complessivamente posti a carico degli utenti, come sopra quantificato in €/cent 25,22 al Kg, è leggermente inferiore al valore del benchmark di riferimento (costi standard per area geografica di riferimento), pari a €/cent 27,14 al Kg (i costi complessivi posti a carico della generalizzata platea degli utenti, pertanto, sono mediamente inferiori del 7,07% rispetto ai costi standard unitari a carico degli utenti per l'area geografica di riferimento) e, pertanto, ricorre la condizione ottimale in cui $Cueff \leq Benchmark$;
- la medesima condizione ottimale si riscontra, altresì, sui dati di rendiconto 2023, base di calcolo per la determinazione del limite alla crescita della pressione tariffaria per l'anno 2025;
- nella matrice di ARERA sulla qualità ambientale delle prestazioni, nel "tool" di calcolo MTR2, in particolare per effetto dell'elevato indice di differenziazione del rifiuto conferito, il Comune si colloca in corrispondenza del "livello avanzato" con $Cueff \leq Benchmark$, al quale corrisponde il valore minimale dello 0,1% del parametro X_a (fattore di recupero di produttività);
- in esito all'elaborazione del "tool" di calcolo del modello MTR2 di ARERA per l'aggiornamento del PEF TARIP per il biennio 2024/2025, il limite alla crescita ammissibile della pressione tariffaria (tariffa fissa + tariffa variabile), in ragione:
 - a) dei dati fisici ed economici di rendiconto dell'esercizio 2022 (per il limite alla crescita della pressione tariffaria per l'anno 2024) e dei dati fisici ed economici di rendiconto dell'esercizio 2023 (per il limite alla crescita della pressione tariffaria per l'anno 2025),
 - b) della valorizzazione dei parametri γ_1 e γ_2 , del parametro QL_a , del parametro X_a e del valore di $Cueff_{2022}$ e $Cueff_{2023}$,
 - c) del recepimento degli effetti prodotti sui costi del servizio dal processo inflazionistico intercorso, nel rispetto dei limiti consentiti dalle tabelle di riferimento allegate al "tool" di calcolo per l'aggiornamento del PEF 2024-2025;
 è quantificato come di seguito:
 - a) anno 2024: limite alla crescita pressione tariffaria (modello MTR2) € 2.326.770,00,
 - b) anno 2025: limite alla crescita pressione tariffaria (modello MTR2) € 2.480.337,00;

CONSIDERATO, altresì, che:

- in conformità alle previsioni dell'art. 16.2 dell'allegato A) del "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR2)", poiché l'ente per il finanziamento del servizio rifiuti e igiene urbana ha introdotto, dall'annualità 2016, la tariffa corrispettiva in luogo del previgente prelievo di natura tributaria, nel "tool" di calcolo del modello MTR2 di ARERA per la determinazione del limite alla crescita della pressione tariffaria (costi efficienti), gli accantonamenti per i crediti di nuova formazione di fine esercizio imputabili a costo del servizio (accantonamento fondo svalutazione crediti) sono determinati nel limite del valore massimo previsto dalle norme fiscali, ovvero nel limite dello 0,5% dei crediti di nuova formazione, con la seguente situazione riferita alle annualità 2022 e 2023:
 - a) anno 2022: crediti TARIP di nuova formazione (residui attivi di fine esercizio generati dalla gestione di competenza) € 578.851,36, accantonamento fondo svalutazione crediti nel PEF TARIP € 2.894,25 (0,5% del totale, costo economico a carico platea degli utenti del servizio);

- b) anno 2023: crediti TARIP di nuova formazione (residui attivi di fine esercizio generati dalla gestione di competenza) € 750.462,86, accantonamento fondo svalutazione crediti PEF TARIP € 3.752,31 (0,5% del totale, costo economico a carico platea degli utenti del servizio);
- il valore degli accantonamenti per i crediti di nuova formazione imputato a costo del servizio rifiuti e igiene urbana sui dati di rendiconto 2023 (per i crediti di nuova formazione al termine dell'esercizio 2023) viene imputato a costo del servizio anche in sede di previsione dei costi di gestione dell'esercizio 2024 e dell'esercizio 2025 da coprire coi proventi tariffari;
 - per le entrate tariffarie TARIP, pertanto, in ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, la differenza fra gli oneri finanziari a carico del bilancio comunale per l'accantonamento al FCDE per le entrate di competenza, come determinati secondo le regole pubblicistiche (bilancio finanziario, stanziamento in spesa Missione 20, Programma 20.02, Titolo 1, Macroaggregato 10), e gli accantonamenti per i crediti di nuova formazione portati a costo nel PEF TARIP, superiore, in entrambe le annualità, a 260 migliaia di euro, è posta a carico della fiscalità generale e non della platea degli utenti del servizio rifiuti e igiene urbana (ovvero non concorre a formare il volume dei costi della gestione da finanziare coi ricavi tariffari e, nel bilancio comunale, costituisce posta in spesa finanziata al di fuori dei proventi tariffari TARIP);

ATTESO che l'aggiornamento del PEF TARIP per il biennio 2024/2025, con la coerente determinazione del limite alla crescita della pressione tariffaria per ciascuna delle due annualità interessate, è accompagnato da nota di validazione di professionista esterno (Dott.ssa Patrizia Baldo);

VISTI:

- il parere reso, ex art. 49 TUEL, dal funzionario responsabile del settore programmazione, finanze e tributi,
- il parere reso dall'Organo di revisione contabile;

UDITO il dibattito;

Alle ore 23.06 il Presidente pone in votazione la proposta.

Con la seguente votazione, espressa ed accertata nelle forme di legge:

presenti n.: 13

voti favorevoli n.: 11

voti contrari n.: 2 (Maiocchi e Filippini)

nessuno astenuto

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per il biennio 2024/2025, secondo biennio del secondo quadriennio regolatorio di ARERA (quadriennio 2022/2025) il modello organizzativo del servizio rifiuti e igiene urbana come ampiamente descritto in premessa, precisando che non sono previste modifiche sostanziali, tali da giustificare motivate istanze di deroga al rispetto dei vincoli alla crescita della pressione tariffaria resi, in output, dal "tool" di calcolo del modello MTR2 di ARERA in sede di aggiornamento del PEF TARIP per gli anni 2024 e 2025;

2. DI APPROVARE l'allegato PEF (Piano economico finanziario) del servizio rifiuti e igiene urbana per il biennio 2024/2025, precisando che in esito all'elaborazione del "tool" di calcolo del modello MTR2 di ARERA per l'aggiornamento del PEF TARIP per il biennio 2024/2025, il limite alla crescita ammissibile della pressione tariffaria (tariffa fissa + tariffa variabile), in ragione:

- a) dei dati fisici ed economici di rendiconto dell'esercizio 2022 (per il limite alla crescita della pressione tariffaria per l'anno 2024) e dei dati fisici ed economici di rendiconto dell'esercizio 2023 (per il limite alla crescita della pressione tariffaria per l'anno 2025),
- b) della valorizzazione dei parametri γ_1 e γ_2 , del parametro QL_a , del parametro X_a e del valore di $Cueff_{2022}$ e $Cueff_{2023}$,
- c) del recepimento degli effetti prodotti sui costi del servizio dal processo inflazionistico intercorso, nel rispetto dei limiti consentiti dalle tabelle di riferimento allegate al "tool" di calcolo per l'aggiornamento del PEF TARIP 2024-2025;

è quantificato come di seguito:

- a) anno 2024: limite alla crescita pressione tariffaria (modello MTR2) € 2.326.770,00,
- b) anno 2025: limite alla crescita pressione tariffaria (modello MTR2) € 2.480.337,00;

3. PRENDERE ATTO e DARE ATTO che:

- a) l'ente ha conseguito un significativo indice di differenziazione del rifiuto conferito al servizio pubblico (dato fisico di rendiconto anno 2022), e, conseguentemente, nella matrice di ARERA sul livello di differenziazione del rifiuto conferito si colloca in corrispondenza della voce "soddisfacente", sia per la "valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti" (parametro γ_1 del "tool" di calcolo del modello MTR2), sia per la "valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo" (parametro γ_2 del "tool" di calcolo del modello MTR2");
- b) in relazione al posizionamento del Comune nella richiamata matrice di ARERA sul livello di differenziazione del rifiuto conferito, nel "tool" di calcolo per l'aggiornamento del PEF TARIP 2024/2025:
 - il parametro γ_1 viene valorizzato -0,1 per l'anno 2024 (valore intermedio, intervallo consentito per la posizione occupata in matrice $-0,2 < \gamma_1 \leq 0$) e -0,1 per l'anno 2025 (valore intermedio, intervallo consentito per la posizione occupata in matrice $-0,2 < \gamma_1 \leq 0$);
 - il parametro γ_2 viene valorizzato -0,1 per l'anno 2024 (valore intermedio, intervallo consentito per la posizione occupata in matrice $-0,15 < \gamma_2 \leq 0$) e -0,1 per l'anno 2025 (valore intermedio, intervallo consentito per la posizione occupata in matrice $-0,15 < \gamma_2 \leq 0$);
- c) nella matrice di ARERA sul livello della qualità del servizio il Comune si posiziona nello schema 3 "Miglioramento dei livelli di qualità", con margini alla crescita della pressione tariffaria per migliorare la qualità del servizio valorizzati, nel "tool" di calcolo MTR2, in misura dell'1,00% nel 2024 (parametro $QL_a = 1,00\%$, valore massimo consentito per la posizione occupata 4,00%) e in misura dell'1,00% nel 2025 (parametro $QL_a = 1,00\%$, valore massimo consentito per la posizione occupata 4,00%);
- d) sui dati di rendiconto 2022 (base di calcolo per la proiezione del limite alla crescita della pressione tariffaria per l'anno 2024):

- il valore unitario (per unità di rifiuto conferito) dei costi complessivamente posti a carico degli utenti del servizio è pari a €/cent 25,22 al Kg (parametro Cueff del “tool” di calcolo MTR2 di ARERA), determinato dal rapporto fra i costi complessivi posti a carico della platea degli utenti pari a € 1.904.411,00 e il volume complessivo dei rifiuti conferiti pari a 7.552 quintali;
- per l’anno 2022, il valore unitario (per unità di rifiuto conferito) dei costi complessivamente posti a carico della platea degli utenti, come sopra quantificato in €/cent 25,22 al Kg, è leggermente inferiore al valore del benchmark di riferimento (costi standard per area geografica di riferimento) pari a €/cent 27,14 al Kg (i costi complessivi posti a carico della generalizzata platea degli utenti sono mediamente inferiori del 7,07% rispetto ai costi standard unitari a carico degli utenti per l’area geografica di riferimento) e, pertanto, ricorre la condizione ottimale in cui $Cueff \leq Benchmark$;
- e) la medesima condizione ottimale si riscontra, altresì, sui dati di rendiconto 2023, base di calcolo per la determinazione del limite alla crescita della pressione tariffaria per l’anno 2025;
- f) nella matrice di ARERA sulla qualità ambientale delle prestazioni, nel “tool” di calcolo MTR2, in particolare per effetto dell’elevato indice di differenziazione del rifiuto conferito, il Comune si colloca in corrispondenza del “livello avanzato” con $Cueff \leq Benchmark$, al quale corrisponde il valore minimale dello 0,1% del parametro X_a (fattore di recupero di produttività);

4. PRECISARE che:

- a) in conformità alle previsioni dell’art. 16.2 dell’allegato A) del “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR2)”, poiché l’ente per il finanziamento del servizio rifiuti e igiene urbana ha introdotto, dall’annualità 2016, la tariffa corrispettiva in luogo del previgente prelievo di natura tributaria, nel “tool” di calcolo del modello MTR2 per la determinazione del limite alla crescita della pressione tariffaria (costi efficienti), gli accantonamenti per i crediti di nuova formazione di fine esercizio imputabili a costo del servizio (accantonamento fondo svalutazione crediti) sono determinati nel limite del valore massimo previsto dalle norme fiscali, ovvero nel limite dello 0,5% dei crediti di nuova formazione, con la seguente situazione riferita alle annualità 2022 e 2023:
 - anno 2022: crediti TARIP di nuova formazione (residui attivi di fine esercizio generati dalla gestione di competenza) € 578.851,36, accantonamento fondo svalutazione crediti nel PEF TARIP € 2.894,25 (0,5% del totale, costo economico a carico platea degli utenti del servizio);
 - anno 2023: crediti TARIP di nuova formazione (residui attivi di fine esercizio generati dalla gestione di competenza) € 750.462,86, accantonamento fondo svalutazione crediti PEF TARIP € 3.752,31 (0,5% del totale, costo economico a carico platea degli utenti del servizio);
- b) il valore degli accantonamenti per i crediti di nuova formazione imputato a costo del servizio rifiuti e igiene urbana sui dati di rendiconto 2023 (per i crediti di nuova formazione al termine dell’esercizio 2023) viene imputato a costo del servizio anche in sede di previsione dei costi di gestione dell’esercizio 2024 e dell’esercizio 2025 da coprire coi proventi tariffari;
- c) per le entrate tariffarie TARIP, pertanto, in ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, la differenza fra gli oneri finanziari a carico del bilancio comunale per l’accantonamento al FCDE per le entrate di competenza, come determinato secondo le regole pubblicistiche (bilancio finanziario, stanziamento in spesa Missione 20, Programma 20.02, Titolo 1, Macroaggregato

10), e gli accantonamenti per i crediti di nuova formazione portati a costo nel PEF TARIP, superiore, in entrambe le annualità, a 260 migliaia di euro, è posta a carico della fiscalità generale e non della platea degli utenti del servizio rifiuti e igiene urbana (ovvero non concorre a formare il volume dei costi della gestione da finanziare coi ricavi tariffari e, nel bilancio comunale, costituisce posta in spesa finanziata al di fuori dei proventi tariffari TARIP);

5. RIVIARE a successivo provvedimento la determinazione del quadro tariffario TARIP per l'esercizio 2024 idoneo a garantire, in sede di programmazione, l'equilibrio strutturale della gestione del servizio rifiuti e igiene urbana, nel rispetto:
- delle previsioni del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva sui rifiuti di natura patrimoniale,
 - del limite alla crescita della pressione tariffaria, reso in output dall'aggiornamento per il biennio 2024/2025 del PEF del servizio rifiuti e igiene urbana.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione testé assunta, per i motivi in premessa citati e, al fine di procedere con la determinazione del quadro tariffario TARIP per l'anno 2024, con separata votazione che ha riportato in seguente esito:

presenti n.: 13

voti favorevoli n.: 11

voti contrari n.: 2 (Maiocchi e Filippini)

nessuno astenuto

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Gli interventi saranno allegati ad avvenuta trascrizione della registrazione della seduta

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente
Zullo Fulvio

Segretario Generale
Affaitati Annachiara

(atto sottoscritto digitalmente)